



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore IV – Organico e mobilità ATA

Ai Dirigenti Scolastici di Milano e Città
Metropolitana
Loro Sedi

Oggetto: **graduatoria di circolo ed istituto DM 640/17 personale ATA - requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti.**

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute a quest'Ufficio relative ai requisiti di ammissione, ai titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie, si forniscono le seguenti indicazioni.

Nella fase di costituzione delle graduatorie di istituto si possono verificare differenti tipologie di errori. L'errore può essere imputabile:

- all'Amministrazione (erronea valutazione dei titoli o un errore materiale)
- all'aspirante (attraverso la presentazione di dichiarazioni non veritiere o errate oppure dolosamente false).

Per quanto attiene la seconda tipologia di errore e la validità dei dati e i controlli da effettuare, si richiamano:

- art. 7 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017;
- art. 8, c. 5, " *Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.*"
- art. 21 nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni in relazione all'esercizio del potere di autotutela.

Sulla conferma dell'applicabilità dell'autotutela si riportano alcuni passaggi della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 622/2008: " *Il potere esercitato da parte dell'Amministrazione scolastica come forma di autotutela deve ritenersi egualmente legittimo, in quanto svolto alla stregua della premessa di fatto relativa ad un servizio espletato dall'interessato senza il possesso dei necessari requisiti, ove l'interesse pubblico al ripristino della legalità va valutato, come evidenziato dalla Amministrazione appellata, in relazione anche alla tutela degli altri aspiranti alla utile posizione in graduatoria, pregiudicati dall'inserimento di soggetti privi dei necessari requisiti.* In ogni caso, deve ribadirsi, che la circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze acquistano il carattere della definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso graduatorie provvisorie, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l'esercizio del potere di autotutela.

Con la sentenza n. 1217 del 13 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha esaminato il legame tra gli elementi acquisiti dall'Amministrazione e l'esercizio del potere di autotutela.

Le conseguenze per il candidato sono quelle previste dall'art. 8 c. 2 e c. 4 del D.M. n. 640/2017: *"L'Amministrazione dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false."*

Il comma 4 aggiunge che *"Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445."*

Pertanto, si invitano le istituzioni scolastiche per la verifica sul conseguimento del diploma a contattare e ad ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella quale è stato conseguito il titolo. Nel caso di cessazione della scuola paritaria occorre contattare l'Ambito Territoriale competente per individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

Per quanto attiene la verifica dei titoli di servizio, si ricorda, che potrà essere richiesto all'INPS, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio svolto presso scuole paritarie.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere dell'aspirante supplente ATA occorre:

- 1. dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l'ammissione;** preliminarmente dovrà essere comunicato l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990. L'esclusione risulta essere confermata dall'orientamento giurisprudenziale in materia, si veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. VI, 21/01/2015 n. 221, secondo la quale *"l'Amministrazione ha operato correttamente e non in maniera contraddittoria poiché ha deciso di escludere l'attuale appellante dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze e dalla graduatoria, ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 per mancanza dei requisiti richiesti, accertata obiettivamente, mancanza che ha prodotto pure la decadenza dei benefici conseguiti in base alla dichiarazione risultata non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000"*. In relazione all'irrelevanza dell'elemento soggettivo nel caso di decadenza per assenza dei requisiti di ammissione si riporta la sentenza, in sede civile, n. 8124 del 18 luglio 2014, che ha respinto il ricorso del docente ricorrente con condanna al pagamento delle spese processuali.
In base all'art. 75 D.P.R. n. 445/00 la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l'art. 75, comma 11 D.P.R. n. 445/00 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante (in tal senso anche il Consiglio di Stato, sent. n. 2447 del 27-04-2012).
Occorre inoltre considerare che la disposizione di cui all'art. 75 cit. non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della

disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione, (v. sent, Consiglio di stato cit.).

Inoltre, l'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere verifiche sulla veridicità delle circostanze oggetto di dichiarazione ex art. 46 cit., ogni qual volta abbia dei "fondati dubbi" sull'autenticità di queste, nonché l'obbligo di prendere i provvedimenti consequenziali, come la sospensione o la decadenza dai benefici conseguiti in base alle predette dichiarazioni di cui sia stata accertata la non veridicità (v. ad es. Consiglio di stato sent. n. 1385 del 15-03-2006, o Cass. n. 19364 del 22-09-2011, in materia di aggiudicazione di gare d'appalto).

Alla luce di tali considerazioni non possono ritenersi fondate le censure mosse all'operato dell'Amministrazione scolastica che, in applicazione dell'art. 75 D.P.R. cit. hanno provveduto a escludere i punteggi anzidetti dal punteggio complessivo a titolo di decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni di circostanze non veritiere prodotte dalla ricorrente.

A tal proposito non può svolgere alcun rilievo la buona o cattiva fede dell'interessato e, di conseguenza, nemmeno l'avvenuta archiviazione, per insussistenza del dolo, del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

Alla luce di tali considerazioni le domande presentate dal ricorrente nei giudizi anzidetti e successivamente riuniti devono essere tutte rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza... omissis

2. **risolvere il contratto di lavoro stipulato;**

3. **dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato.** Infatti, la previsione di cui all'art. 2126 c.c. secondo cui "*la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione*" tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento. Sulla permanenza degli effetti economici e la non validità degli effetti giuridici si sono avute diverse pronunce della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione. civ. n. 1639/2012 ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione. Anche la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, civ. n. 11559/2011 si era già collocata nel solco di tale orientamento.

4. **segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l'accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera,** falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. (Sulla valutazione del dolo si veda Cass. Pen., sentenza 23 agosto 2012, n. 33218, che si collega a precedenti orientamenti

della stessa Corte - Cass. Pen., sez. V, 12 luglio 2011, n. 32856 e Cass. Pen., sez. V, 12 maggio 2011, n. 24917).

Le dichiarazioni non veritiere dovranno essere segnalate alla Procura della Repubblica, secondo la normativa vigente e inviate, per conoscenza, allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.mi@istruzione.it.

Inoltre, si richiede l'invio, allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.mi@istruzione.it, delle anomalie, eventualmente riscontrate.

Si precisa che con il termine anomalia, a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla casistica di servizio nella scuola paritaria per un'ora settimanale (o di poche ore settimanali) per il quale è stato verificato positivamente il versamento dei contributi previdenziali (quindi dal punto di vista formale non ci sono dichiarazioni non veritiere). Tale segnalazione potrà essere utile per valutare un eventuale anomalo frazionamento del servizio svolto da una pluralità di persone per il medesimo posto e nella medesima scuola paritaria (o scuole paritarie).

Un'ulteriore anomalia potrebbe fare riferimento alla coincidenza tra il periodo di conseguimento del diploma e il periodo di servizio svolto nella medesima scuola paritaria.

Il dirigente
Yuri Coppi

(Documento firmato digitalmente)

YC/fg